



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## Giuri Assist

**Reddito d'impresa**

- 4 | **Deducibilità dei costi sharing agreements - Cassazione n. 13085 del 30/6/20**

**Irpef**

- 4 | **Agevolazione prima casa – accorpamento unità immobiliari - Cassazione n. 11322 del 12/6/20**  
4 | **Agevolazione prima casa: l'inerzia colpevole del comune salva dalla decadenza dal beneficio - Cassazione 13104 del 30/6/20**

**Iva**

- 5 | **Per la detrazione Iva occorre la corrispondenza tra la rappresentazione in fattura e la sostanza economica dell'operazione - Cassazione n. 13091 del 30/6/20**  
5 | **Acquisti effettuati per la realizzazione dei corsi di formazione professionale finanziati con contributi pubblici – detrazione IVA - Cassazione n. 13086 del 30/6/20**  
5 | **Niente rimborso IVA per le spese per realizzare opere di miglioramento eseguite su beni immobili in comodato - Cassazione n. 10110 del 28/5/20**

**Irap**

- 6 | **Il medico convenzionato che si avvale di una segretaria non paga l'IRAP - Cassazione n. 10229 del 29/5/20**

**Penale - tributario**

- 6 | **Elementi che l'Amministrazione finanziaria considera per presumere che si tratti di false fattura - Cassazione n. 18279 del 16/6/20**  
7 | **Associazione a delinquere per reati tributari: occorre il programma criminoso - Cassazione n. 17276 dell'8/6/20**

**Accertamento questioni procedurali**

- 7 | **Dopo l'accertamento definitivo non è ammesso il rimborso - Cassazione n. 12468 del 24/6/20 e Cassazione n. 13478 del 2/7/20**  
7 | **Modalità di notifica delle cartelle di pagamento - Cassazione n. 10954 del 9/6/20**  
7 | **Nulla l'avviso di accertamento notificato alla società estinta - Cassazione n. 12307 del 23/6/20**

**Accertamento questioni sostanziali**

- 8 | **Il maggior reddito imponibile della società con metodologia analitico-induttiva può essere accertato anche in presenza di una contabilità formalmente regolare - Cassazione n. 12306 del 23/6/20**  
8 | **Controlli sui conti correnti, accertamenti anche per i privati e non solo per le partite IVA - Cassazione n. 10711 del 5/6/20**  
8 | **L'antieconomicità di una operazione onera il contribuente di dimostrare la liceità fiscale della operazione - Cassazione n. 10728 del 5/6/20**  
8 | **Studi di settore - Onere di prova contraria - Cassazione n. 12304 del 23/6/20**  
9 | **Studi di settore – Onere di prova contraria -Cassazione n. 13133 del 30/6/20**  
9 | **Quotazioni OMI: insufficienti in assenza di presunzioni gravi precise e concordanti - Cassazione n.**

| 13369 dell'1/7/20

## Fiscale -Varie

9 | **Classamento impianti di risalita - Cassazione n. 13069 del 30/6/20**

**REDDITO D'IMPRESA****Deducibilità dei costi sharing agreements****Cassazione n. 13085 del 30/6/20**

Qualora la società capofila di un gruppo d'impresе, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e di ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate – l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio e, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA contestualmente assolta sia detraibile, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (Cass. n. 31405/18; n. 23164/17; Cass. n. 16480/14; Cass. n. 26851/09).

Spetta al contribuente, secondo i criteri generali, fornire tutti gli elementi atti a supportare la deducibilità dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante, tra i quali l'effettiva utilità dei costi stessi per la controllata, anche se a quei costi non corrispondano direttamente ricavi in senso stretto (cfr. Cass. n. 32422/18; n. 23164/17; n. 8808/12; n. 14016/99).

Ciò che rileva, al riguardo, non è tanto la forfetizzazione percentuale dei costi riaddebitati dalla capogruppo alle controllate, ma il metodo di imputazione tra costi e servizi che qualora risulti poco chiaro può rendere difficile la valutazione del beneficio ottenuto.

Ne deriva la legittimità della prassi amministrativa (Circ.Mef. n.32/9/2267 del 22 settembre 1980) che fondatamente subordina la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante (costi sharing agreements) all'effettività e all'inerenza della spesa all'attività d'impresa esercitata dalla controllata e al reale vantaggio che deriva a quest'ultima, senza che rilevino in proposito quelle esigenze di controllo della capogruppo, peculiari della sua funzione di shareholder (Cass. n. 31405/18).

**IRPEF****Agevolazione prima casa – accorpamento unità immobiliari****Cassazione n. 11322 del 12/6/20**

Poiché accede alle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione la fattispecie dell'accorpamento di unità immobiliari finite, con riferimento al termine triennale di decadenza per l'esercizio dei poteri di accertamento (art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986), il contribuente deve aver realizzato entro il termine l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari e non anche l'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata.

**Agevolazione prima casa: l'inerzia colpevole del comune salva dalla decadenza dal beneficio.****Cassazione 13104 del 30/6/20**

In tema di agevolazione prima casa, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel comune dove è situato l'immobile acquistato ha natura perentoria e il suo sfioramento causa la decadenza dal beneficio, a meno che il contribuente non dimostri che la violazione sia dovuta a vizi attribuibili all'inerzia dell'ufficio comunale che hanno inficiato il procedimento amministrativo.

## IVA

**Per la detrazione Iva occorre la corrispondenza tra la rappresentazione in fattura e la sostanza economica dell'operazione****Cassazione n. 13091 del 30/6/20**

Nel sistema dell'IVA, il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi. Viceversa, quando manca la realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, non può sorgere alcun diritto a detrazione» (Corte di Giustizia, sentenza 27/6/18, nelle cause riunite C-459/17, e C-460/17; 4/7/13).

Il destinatario della fattura non è legittimato a portare in detrazione l'iva indebitamente fatturata, laddove non sussista – o non venga ripristinata con procedura di variazione o ancora non sia possibile ripristinare – la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, fatta salva in ogni caso la "buona fede" del destinatario in caso di frode (Cass. n. n. 10939 del 27/5/15).

Viceversa, in virtù dell'art. 21, co. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, sul punto corrispondente all'art. 21, n. 1, lettera c) della sesta direttiva, chiunque esponga l'iva in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta. La previsione mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale, che può derivare dall'esercizio del diritto di detrazione; rischio che, secondo la Corte di Giustizia, sussiste «fintantoché il destinatario di una fattura che espone un'iva non dovuta possa utilizzarla al fine di siffatto esercizio» (Corte di Giustizia, sentenza 19/9/00, C-454/08).

**Acquisti effettuati per la realizzazione dei corsi di formazione professionale finanziati con contributi pubblici – detrazione IVA****Cassazione n. 13086 del 30/6/20**

L'attività avente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale rientra tra quelle commerciali, soggette all'imposta, e dà diritto, ai sensi dell'art. 19, co. 2, del D.P.R. 26/10/72, n. 633, alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati, a nulla rilevando l'eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, atteso che l'art. 14, co. 10, della L. 24/12/93, n. 537, si applica solo qualora il versamento eseguito dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione del personale s'inserisca in un rapporto sinallagmatico ed assuma natura di corrispettivo, escluso, dunque, che, in tale evenienza, i contributi rilevino agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (Cass. n. 12523 del 17/6/2015; Cass. n. 28046 del 30/12/09).

**Niente rimborso IVA per le spese per realizzare opere di miglioramento eseguite su beni immobili in nuda proprietà****Cassazione n. 10110 del 28/5/20**

L'art. 30, co. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede la facoltà del contribuente di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile all'atto della presentazione della dichiarazione in presenza di alcune condizioni, alternativamente previste, tra cui quella per cui tale eccedenza di riferisca all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili (lett.c).

Il diritto al rimborso costituisce una facoltà di natura eccezionale prevista al fine di consentire agli operatori economici che effettuano operazioni di investimento un più veloce recupero dell'imposta assolta con riferimento ai beni acquistati ed evitare così un aggravio della propria posizione finanziaria.

Il riconoscimento del diritto al rimborso dell'eccedenza di IVA detraibile richiede il previo accertamento della sussistenza di un atto di acquisto (o di importazione) e della natura di bene ammortizzabile dell'oggetto dell'operazione.

Per la Cassazione, assume rilevanza l'acquisizione, in via definitiva, "dei poteri di disposizione materiale sul bene tipici del proprietario, ossia il potere, tendenzialmente illimitato, di godimento e utilizzo, e dei relativi



rischi (cd. disponibilità economica del bene)”; il bene acquisito in leasing è equiparabile al bene acquistato mentre tale assimilazione va esclusa con riferimento al bene ammortizzabile acquisito in nuda proprietà, difettando in questa ipotesi il potere di godimento e di utilizzo del bene medesimo e, dunque, del potere di fatto sul bene, necessario per l’utilizzo dello stesso in funzione degli scopi dell’impresa.

Atteso che sono beni ammortizzabili quelli che, da un lato, sono provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati ad essere utilizzati nell’attività dell’impresa e, perciò, idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, e, dall’altro, costituiscono immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità ad un uso durevole, che non si esaurisce nell’arco di un esercizio contabile, e al potere dell’imprenditore di disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, per la Corte la sola strumentalità del bene non è sufficiente, posto che il concetto di “strumentalità” non è sovrapponibile con quello di “ammortizzabilità” e la necessità che tale bene sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni.

La realizzazione di opere di miglioramento, in quanto tale, è fuori dalla previsione dell’art. 30, co. 3, D.P.R. n. 633 del 1972, poiché non riconducibile alla fattispecie di acquisto di beni.

## IRAP

### **Il medico convenzionato che si avvale di una segretaria non paga l'IRAP**

#### ***Cassazione n. 10229 del 29/5/20***

La Cassazione, a Sezioni Unite, n. 9451 del 2016, a cui è seguita una lunga scia di decisioni conformi, ha affermato che “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”. Con specifico riferimento alla fattispecie del medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, la Corte ha chiarito che la disponibilità di uno studio “avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo”.

## PENALE –TRIBUTARIO

### **Elementi che l'Amministrazione finanziaria considera per presumere che si tratti di false fatture**

#### ***Cassazione n. 18279 del 16/6/20***

Con riferimento ad un caso di false fatturazioni tra imprese operanti nel settore edile, la Corte di Cassazione ha individuato una serie di elementi da cui presumere l’inesistenza della prestazione indicata in fattura, i principali dei quali sono:

- l’inserimento in contabilità delle fatture nell’imminenza della scadenza della dichiarazione dei redditi;
- la descrizione dei lavori eseguiti nelle fatture generica ed in alcuni casi illeggibile, nonostante il valore non irrisorio della prestazione, ammontante a molte migliaia di euro;
- la mancata conservazione e registrazione delle fatture in contabilità e l’omessa esibizione in sede di verifica della documentazione attestante l’esecuzione dei lavori;
- la mancata disponibilità dell’esecutore dei lavori delle risorse personali o materiali per eseguire le prestazioni delle fatture;
- l’assenza di evidenze circa l’effettiva corresponsione del pagamento o le modalità del medesimo;

- il vantaggio fiscale connesso alla registrazione delle fatture in contabilità in capo all'utilizzatore delle stesse.

A fronte dell'accertamento di elementi di tale tenore è assolutamente irrilevante la dichiarazione dei soggetti coinvolti nella frode di aver effettivamente sostenuto le operazioni d'opera sottostante quando le scritture e i documenti contabili non sono sufficienti a ricostruire le presunte operazioni commerciali avvenute. Né è sostenibile che si sia verificato un'inversione dell'onere della prova perché, a fronte delle puntuali contestazioni dell'accusa, i giudici di merito hanno accertato che la documentazione rinvenuta non descriveva i lavori che gli imputati sostenevano di aver effettuato.

### **Associazione a delinquere per reati tributari: occorre il programma criminoso**

#### **Cassazione n. 17276 dell'8/6/20**

In riferimento a ricorso proposto da soggetti condannati per il delitto di associazione a delinquere, di cui all'art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di reati tributari, la Corte ha confermato il proprio orientamento, secondo il quale, ai fini della configurabilità di un'associazione a delinquere, è necessaria la esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, non predeterminati né predeterminabili, in tal senso rilevando la distinzione tra la predette fattispecie e la diversa ipotesi di concorso di persone nel reato e ben potendo, in ogni caso, l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato.

## ACCERTAMENTO QUESTIONI PROCEDURALI

### **Dopo l'accertamento definitivo non è ammesso il rimborso**

#### **Cassazione n. 12468 del 24/6/20 e Cassazione n. 13478 del 2/7/20**

In tema di imposte sui redditi, avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione e, pertanto, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla "ratio" dell'istituto, deve ritenersi intangibile (Cass. n. 13129 del 2018).

### **Modalità di notifica delle cartelle di pagamento**

#### **Cassazione n. 10954 del 9/6/20**

L'art. 26, co. 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che "La cartella è notificata dagli ufficiali di riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla Legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, co. 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario.

### **Nulla l'avviso di accertamento notificato alla società estinta**

#### **Cassazione n. 12307 del 23/6/20**

In merito agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese è consolidato l'orientamento per cui, nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione

della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore. (La sentenza riguarda un avviso di accertamento del 2004 e dunque precedente la modifica normativa che consente all'AF di notificare avvisi di accertamento nei 5 anni successivi alla cancellazione della società).

#### ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

#### **Il maggior reddito imponibile della società con metodologia analitico-induttiva può essere accertato anche in presenza di una contabilità formalmente regolare**

##### **Cassazione n. 12306 del 23/6/20**

Per consolidata giurisprudenza, pur in presenza di una contabilità tenuta in modo formalmente regolare, l'amministrazione finanziaria può mettere quest'ultima in discussione sulla base di presunzioni semplici, come, ad esempio, quelle ricavabili sulla scorta di percentuali di ricarico, secondo il procedimento analitico induttivo, al fine di fondare la ripresa di maggior imponibile.

È onere del contribuente fornire la prova contraria a quella presuntiva offerta dall'ufficio col procedimento analitico induttivo, producendo idonea documentazione atta a supportare le proprie ragioni.

Inoltre, con specifico riferimento alle regole di determinazione dei componenti del reddito d'impresa, l'art. 109 del Tuir (già art. 75) stabilisce che, in linea di principio, le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Sempre in tema di ripartizione dell'onere probatorio la Corte ha ribadito che "la prova delle realtà, certezza e inerenza dei costi, è sempre posta a carico di parte contribuente".

#### **Controlli sui conti correnti, accertamenti anche per i privati e non solo per le partite IVA**

##### **Cassazione n. 10711 del 5/6/20**

La presunzione (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell'art. 32, co. 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all'art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari).

#### **L'antieconomicità di una operazione onera il contribuente di dimostrare la liceità fiscale della operazione**

##### **Cassazione n. 10728 del 5/6/20**

La Corte ritiene, con orientamento costante, che, in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombando su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni;

#### **Studi di settore - Onere di prova contraria**

##### **Cassazione n. 12304 del 23/6/20**

Al fine di individuare divergenze significative tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, si



può anche fare riferimento all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.P.R. 16/9/96, n. 570 ("regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività di impresa, arti e professioni"), il quale dispone che "ai medesimi fini indicati nel co. 1, le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività di impresa, quando: a) i valori rilevati a seguito di ispezioni o verifiche, anche parziali...abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate, a condizione che tale scostamento non sia riconducibile a errata applicazione dei criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale", ed analogamente al co. 2 lettera b) dell'art. 1 del D.P.R. 570/1996, si prevede che "tali contraddizioni" si considerano gravi quando non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell'obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali...il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati...".

#### **Studi di settore – Onere di prova contraria**

##### ***Cassazione n. 13133 del 30/6/20***

Le risultanze dello scostamento reddituale derivanti dall'applicazione dello studio di settore sono singolarmente idonee (Cass. n. 23252 del 18/9/19) a legittimare la pretesa tributaria, ben potendo il contribuente, che ne ha l'onere, provare, tanto nella fase precontenziosa che in giudizio, fatti contrari alla presunzione medesima (Cass. n. 24330 del 30/9/2019; Cass. n. 769 del 15/1/19), risultando assolutamente necessario all'uopo instaurare il contraddittorio col contribuente (Cass. n. 30370 del 18/12/17), circostanza quest'ultima non oggetto di contestazione alcuna nel caso che ne occupa.

#### **Quotazioni OMI: insufficienti in assenza di presunzioni gravi precise e concordanti**

##### ***Cassazione n. 13369 dell'1/7/20***

La Corte ha ribadito il principio che, in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio. Tale valore può variare in funzione di molteplici parametri dovendo l'accertamento essere fondato su presunzioni gravi precise e concordanti.

### **FISCALI - VARIE**

#### **Classamento impianti di risalita**

##### ***Cassazione n. 13069 del 30/6/20***

Non possono essere classificati in categoria E gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, è, infatti orientamento consolidato quello secondo cui "In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, co. 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare" (Cass. n. 20026 del 2015; n. 10031 del 2017; n. 4221 del 2019; in tema di aree scoperte di concessionario di area demaniale Cass. n. 10031 del 2017; in tema di terminal portuale Cass. n. 10287, n. 10674, n. 23067 e n. 34657 del 2019; in tema di discarica pubblica Cass. n. 12741 del 2018; in tema di impianti di risalita Cass. n. 5070 del 2019).

# Giuri Assist

Con particolare riferimento agli impianti di risalita, funivie, sciovie, seggiovie e simili è stato precisato che, costituendo strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive, quali le piste da sci ed ausiliarie come rifugi, posti di ristoro o pronto soccorso, deposito di attrezzi ecc., allestite dai Comuni per finalità di incremento turistico e di sviluppo economico, tali impianti sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico escursionistici.

Con riferimento ad impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, e quindi alle sciovie, non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che presuppone una pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche (Cass. n. 4541 del 2015; Cass. n. 3733 del 2015; Cass. n. 6067 del 2017; Cass. n. 1445 del 2017).

I locali tecnici e la cabina di manovra di una seggiovia, che non è un mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ma un bene avente un’esclusiva funzione commerciale, collegata all’uso delle piste sciistiche, non possono essere inquadrati nella stazione di un servizio di pubblico trasporto, sicché devono essere classificati non nella categoria catastale E, che ricomprende, peraltro, solo gli immobili specificamente ed analiticamente indicati, ma in quella D/8 (Cass. n. 1442 del 2017),